



L'Unione delle Camere Penali Italiane esprime la più ferma contrarietà ad ogni forma di smaterializzazione del processo e dell'aula giudiziaria.

Si tratta di una proposta palesemente incompatibile con le fondamentali caratteristiche ideali e strutturali del giusto processo penale ed in frontale ed insanabile contrasto con i principi costituzionali che lo presidiano, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio, che per la loro effettività presuppongono l'oralità e l'immediatezza dell'accertamento giudiziale.

Le condizioni eccezionali connesse alla emergenza epidemica hanno incontrato il responsabile consenso dei penalisti italiani alla adozione di forme precauzionali che consentissero la celebrazione delle udienze di convalida dell'arresto - pur sempre celebrate dal Giudice nella propria aula - estendendo ad esse la partecipazione a distanza dell'arrestato e del difensore, con conseguente salvaguardia del principio di cautela sanitaria preventiva del distanziamento tra persone; allo stesso modo si è convenuto per quanto riguarda gli interrogatori di garanzia e le udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza.

Ora il Governo, senza alcun effettivo presupposto di urgenza ed in singolare, incongrua e perciò sospetta controtendenza rispetto alla evoluzione del fenomeno epidemico, si propone (con la introduzione dei commi 12 *bis*, *ter* e *quater* dell'art. 83 DL 18/20) di attribuire ai Giudici, senza nemmeno il previo consenso del difensore, la possibilità di organizzare la celebrazione dei processi da remoto, addirittura indifferentemente con imputati detenuti e liberi, ipotesi non immaginata nemmeno nella prima e più grave fase di diffusione del contagio.

Più in particolare, si tratta di una completa smaterializzazione dell'intero rito penale, dagli atti delle indagini preliminari e per tutto il processo, con il dislocamento fisico e conseguente collegamento video da sito imprecisato del Giudice e delle parti, con addirittura un *vulnus* alla segretezza della decisione in camera di consiglio, individualmente delocalizzata per ogni giudicante.

Inoltre, come viene diffusamente spiegato in separato documento allegato, tale processo virtuale si realizza mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche riconducibili ad imprese commerciali private sottratte alla vigilanza della giurisdizione nazionale, senza alcuna garanzia di legittimità, segretezza, privacy e cyber security dell'accesso ai dati e del loro trattamento secondo le vigenti norme italiane, nonché seguendo modalità organizzative determinate non dalla legge ma, incredibilmente, dall'autorità amministrative ministeriale.

Solo chi non ha esperienza pratica del processo può immaginare che si possa concretamente dare attuazione davanti ad uno schermo a quei sofisticati meccanismi di osservazione, valutazione ed intervento che caratterizzano la partecipazione delle parti al processo accusatorio, che per definizione è fisicità della dialettica, concentrata nell'aula di giustizia a beneficio del contraddittorio e della decisione del Giudice.

Il confronto che nei giorni scorsi l'Unione ha condotto con tutte le Camere Penali italiane ha consentito di registrare un sostegno unanime a quanto sopra esposto e l'indisponibilità dei penalisti

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



italiani a partecipare ad un rito che non reca più traccia del vero processo penale, viola i fondamentali principi costituzionali e consegna ad un ruolo passivo il difensore.

Contemporaneamente i penalisti italiani condividono senza riserve l'esigenza di avviare, seppure con progressione ed a ritmi inevitabilmente ridotti, nonché con piena garanzia di tutela del diritto alla salute di tutti i protagonisti, la ripresa della celebrazione dei processi, anche con imputati liberi, nella piena convinzione e certezza che ciò possa e debba avvenire senza alcuna forma di inutile ed esiziale smaterializzazione del processo penale.

Con tale spirito costruttivo e propositivo di seguito si indicano alcuni criteri essenziali per la individuazione delle attività processuali che possono svolgersi con l'ordinaria partecipazione del Giudice e delle parti, ma con modalità che tengano conto dell'emergenza sanitaria in punto di esiguità di presenze fisiche ed ampio distanziamento sociale (peraltro in modo assai più intenso di quanto accade negli uffici pubblici e negli esercizi privati).

L'adozione di tali criteri richiede, nei casi che saranno specificamente indicati, l'adozione di norme *ad hoc*, peraltro agevolmente inseribili nel predetto Decreto, in ordine alla quali si allega un apposito documento descrittivo di carattere processuale.

1. Riconoscimento del valore legale delle comunicazioni tra il difensore e gli uffici giudiziari tramite l'uso della PEC.

Si tratta di una preconditione essenziale per qualunque forma di semplificazione delle dinamiche processuali e riduzione della partecipazione fisica (e dei suoi tempi) che si intenda introdurre.

Occorre prevedere che il deposito di richieste, istanze ed atti processuali del difensore possa avvenire a mezzo PEC, così come il difensore è già tenuto a riceverli, similmente con quanto peraltro previsto in numerosi protocolli locali.

Ovviamente sono richieste disposizioni specifiche per assicurare l'effettività della provenienza, la tipicità e la completezza del contenuto, nonché la conoscenza di tutte le parti processuali.

2. Misure di carattere organizzativo per i processi da celebrare in udienza: porte chiuse, citazioni, presidi sanitari.

Nel periodo di emergenza sanitaria occorre garantire che l'attività processuale rispetti al più alto standard possibile le disposizioni prevenzionali atte ad evitare assembramenti ed a garantire la distanza di sicurezza tra le persone.

In tale ottica, può trovare generale applicazione la previsione del processo a porte chiuse per ragioni di salute e sicurezza di cui all'art. 472, comma 3, codice di procedura penale.

Inoltre, ad evitare assembramenti da attesa, il ruolo di udienza deve essere articolato secondo citazioni ad orari differenti e congruamente distanziati, per tutto il corso della giornata.



E' altresì necessario assicurare che tutte le persone che partecipano all'udienza siano dotate dei dispositivi di protezione individuale attualmente richiesti in tutti gli spazi nei quali si svolgono nel paese le c.d. attività consentite.

3. Processi ed udienze di più agile svolgimento.

Nell'intento di assicurare la celebrazione di un'attività processuale effettiva in un contesto di elevata sicurezza personale, debbono essere individuati processi ed udienze che implicino:

- la possibilità di un previo deposito e scambio di atti via PEC, che pur lasciando spazio ad un successivo confronto favoriscono la concentrazione e la sintesi;

- la ridotta partecipazione di persone in modo che l'aula di udienza mantenga ampi spazi liberi.

Di seguito si indicano, in via generale e rinviando all'allegato per il dettaglio procedurale, le attività processuali che soddisfano le predette caratteristiche, insieme ad alcune proposte aggiuntive:

a. *Patteggiamenti*

E' anche possibile prevedere che la richiesta venga effettuata fuori udienza a mezzo PEC e l'applicazione della pena avvenga *de plano*

b. *Riti abbreviati non condizionati ad assunzioni testimoniali*

Anche in questo caso si può prevedere che la richiesta venga effettuata fuori udienza con PEC e ne consegua la fissazione della discussione

c. *Prime udienze dibattimentali di c.d. smistamento (costituzione delle parti, questioni preliminari, richieste di prova) per processi con numero ridotto di parti*

Possono essere previste anche norme relative agli atti preliminari che consentano la presentazione via PEC della lista testimoniale e di documenti

E' altresì ipotizzabile la costituzione di parte civile fuori udienza, utilizzando la PEC per deposito e notifica entro un termine congruo

d. *Discussioni finali per processi con numero ridotto di parti*

e. *Processi di appello con numero ridotto di parti e concordati*

Si può anche prevedere che le parti possano concordare via PEC la trattazione con rito di camera di consiglio non partecipata, con richiamo degli atti difensivi già in atti e l'allegazione di eventuali memorie

f. *Procedimenti in camera di consiglio:*

1. *udienze preliminari per processi con ridotto numero di parti*

2. *riesami ed appelli cautelari*

3. *udienze conseguenti a richieste di archiviazione non accolte o opposte*

4. *incidenti di esecuzione*

Poiché in tale rito le parti sono sentite solo se compaiono, appare possibile prevedere che esse comunichino preventivamente via PEC se intendono partecipare, eventualmente depositando una memoria (per l'udienza preliminare sono richieste ulteriori specifiche disposizioni)



Lo svolgimento di tutta tale attività processuale, di non poca rilevanza quantitativa, consente l'utile ripresa dell'attività processuale, in condizioni di sicurezza, durante il periodo dell'emergenza, evitando o comunque limitando la creazione di ulteriore arretrato e scongiurando una situazione di blocco totale dell'attività forense senza pregiudizio per i principi fondamentali e costituzionali del processo penale.

Si ribadisce l'assoluta necessità di consentire alla difesa il valido utilizzo della PEC, la cui diffusione consentirebbe un notevole aumento di attività prima e fuori dall'udienza, con un considerevole alleggerimento della stessa sotto il profilo quantitativo e partecipativo, senza tuttavia comprimere le imprescindibili attività che le parti in essa debbono poter svolgere.

Roma, 15 aprile 2020

La Giunta